

## Allegato

# Legge Regionale Toscana n.82/2020

## Osservazioni Elettricità Futura

### Premessa

1. Secondo tutti gli scenari, europei e italiani, il fotovoltaico rivestirà un ruolo fondamentale nel futuro processo di decarbonizzazione e incremento delle fonti rinnovabili (FER) al 2030, stabiliti dalla nuova Direttiva RED II e pari al 32% di FER rispetto al Consumo Finale Lordo. Inoltre, secondo la proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), il nostro Paese dovrà raggiungere al 2030 il **30% di energia da fonti rinnovabili** sui consumi finali lordi, target che, per il solo settore elettrico, si tradurrebbe in un valore pari ad oltre il 55% di energia da fonti rinnovabili rispetto ai consumi interni lordi di energia elettrica previsti. Si tratta di obiettivi sicuramente ambiziosi, per i raggiungimento dei quali tutte le fonti rinnovabili saranno chiamate a ricoprire un ruolo primario nel mercato elettrico. Obiettivi cui lo Stato ha deciso di vincolarsi e vincolare i destinatari (enti territoriali inclusi) e di cui non si può non tener conto.

Stando al PNIEC, il maggior contributo per giungere al traguardo del 30% di energia da FER verrà fornito proprio dal settore fotovoltaico, con una prevista potenza installata pari a circa 51 GW rispetto ai circa 21 GW attuali. Tale obiettivo potrà essere raggiunto affiancando allo sviluppo di **nuove installazioni** sul territorio nazionale (utility scale e in generazione distribuita), iniziative di **Revamping/Repowering** volte a consentire il rinnovamento e l'efficientamento del parco esistente e quindi il prolungamento del suo ciclo di vita.

2. Con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni e alla necessità di garantire la tutela del territorio, l'attuale iter autorizzativo risulta essere già molto complesso e minuzioso, coinvolgendo tutti gli enti preposti alla tutela degli interessi ambientali, paesaggistici, artistici e architettonici rilevanti caso per caso. Gli studi che i proponenti redigono e sottopongono alle amministrazioni precedenti specificano la consistenza, le caratteristiche generali e i dettagli dei progetti (tra le tante, le tecnologie utilizzate, le modalità di sviluppo areale degli impianti), nonché le più opportune modalità che permettono di mitigare gli eventuali impatti che gli impianti potrebbero generare.. Ai sensi delle Linee Guida FER, rientra inoltre nelle facoltà delle Regioni/Province individuare siti non idonei alla realizzazione di specifiche tipologie di impianti, tra cui le aree classificate "DOP".

3. Un recente studio del Politecnico di Milano dimostra che il solo utilizzo di aree dismesse o tetti di edifici non sarebbe sufficiente per raggiungere l'obiettivo dei 30 GW. Tale studio ha analizzato in particolare le aree dismesse a disposizione nel nostro Paese - che si possono stimare tra i 3.800 e i 4.000 km<sup>2</sup> - rilevando che solo una piccola parte di esse, tra 140 e 210 km<sup>2</sup>, può ospitare l'installazione di impianti fotovoltaici utility scale. Le aree "idonee" (ovverosia, per difetto, le aree diverse da quelle classificate come "non idonee" dalle Regioni) consentirebbero l'installazione di soli 5,3-8,4 GW. Quindi, per conseguire l'obiettivo dei 30 GW occorre utilizzare anche una porzione di aree agricole non utilizzate. Nello studio è illustrato come, considerando uno sfruttamento del suolo del fotovoltaico di 50

MW/km<sup>2</sup>, per garantire la totalità dell'installazione fotovoltaica prevista al 2030 servirebbe una superficie di 340-490km<sup>2</sup>, quindi solo il **3-4% di tutte le SANU** (superfici agricole non utilizzate).

È per questi motivi che Elettricità Futura ritiene, da un lato, che l'attuale quadro normativo autorizzativo assicuri lo sviluppo del settore fotovoltaico nell'assoluto rispetto del territorio e del paesaggio ma che, dall'altro, per poter concretamente raggiungere gli obiettivi previsti dal PNIEC al 2030 per le fonti rinnovabili, sarà **necessario favorire la realizzazione anche di impianti di grandi dimensioni a terra** su aree agricole.

## **La Legge Regione Toscana n. 82/2020**

Tuttavia, nonostante gli attuali gli indirizzi nazionali e comunitari e la consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa in materia di fonti rinnovabili, la Legge Regionale 82/2020 rubricata "*Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r.34/2020 e alla l.r. 11/2011*", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione il 12 agosto u.s., presenta, ad avviso dell'Associazione, profili di illegittimità costituzionale che di seguito, per comodità di lettura, vengono illustrati articolo per articolo.

### **Art. 2 - Prescrizioni. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 11/2011**

#### **Comma 1**

La norma dispone che "*nelle aree rurali<sup>1</sup> come definite dall'articolo 64 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio di cui alla stessa l.r. 65/2014, è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino alla potenza massima, per ciascun impianto, di 8.000 chilowatt elettrici*".

La norma, di fatto, introduce un limite alla potenza fotovoltaica complessivamente installabile sul territorio regionale.

A tal proposito sia sufficiente ricordare che già da 10 anni la Corte Costituzionale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale di norme regionali introduttive di limiti alla potenza rinnovabile installabile, afferma che tali limiti contrastano con la disciplina di principio statale che impone il raggiungimento di obiettivi minimi di produzione e non di tetti massimi insuperabili (così, tra le prime C. Cost. n. 124/2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme delle leggi della Regione Calabria nn. 38 e 42 del 2008).

In aggiunta, la previsione individua, per la categoria degli impianti fotovoltaici a terra di taglia superiore agli 8000 kW elettrici, una generale ed astratta inidoneità di installazione, indistintamente, in tutte le aree a destinazione d'uso agricolo, risultando in diretto contrasto con le disposizioni del DM 10

---

<sup>1</sup> "Aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica"

settembre 2010 in merito ai criteri di individuazione delle aree non idonee<sup>2</sup>(Allegato 3); si ricorda che il DM 10 settembre 2010 costituisce disciplina attuativa dell'articolo 12, D.Lgs. n. 387/2003, norma di principio in materia.

## **Comma 2**

Nel relativo comma si dispone che *“per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati dall'impianto”*.

La disposizione attribuisce un malcelato potere di veto in capo ai Comuni che, di fatto, deciderebbero se gli impianti sono graditi (e, quindi, realizzabili), oppure no.

Anche sotto questo profilo, la giurisprudenza costituzionale e amministrativa consolidata è ferma nel ritenere che ai Comuni non spetti alcun potere di veto sui progetti di impianti FER.

Il ruolo del Comune nel procedimento abilitativo degli impianti FER è chiaramente delineato nelle norme di principio: esso deve limitarsi al vaglio del progetto sotto il profilo della conformità alla disciplina urbanistica (tra le tante, TAR Lombardia, Milano, II, n. 1776/1999) ed è la stessa disciplina di principio (articolo 12, d.lgs. n. 387/2003) a prevedere ex lege la compatibilità urbanistica degli impianti realizzati in area agricola, non rendendo necessario alcun procedimento di variante.

Quindi, il Comune non ha alcun potere di veto sugli impianti (ad esempio, TAR Campania – Napoli, VII, n. 157/2010) e, anzi, il Comune dissenziente ha l'obbligo di esprimere la propria opposizione con un atto “costruttivo” che oltre ad essere congruamente motivato, deve anche recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (TAR Lazio – Latina, I, 1345/2009).

La stessa sentenza n. 124/2010 sopra citata, già 10 anni fa dichiarava illegittima proprio una norma calabrese che aveva introdotto il gradimento dei Comuni quale condizione necessaria per l'autorizzazione degli impianti FER.

---

<sup>2</sup> Si ricorda tra l'altro come la Regione Toscana abbia già provveduto all'individuazione di aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici mediante la Legge Regionale n.11 del 2011 e la successiva approvazione del PAER Regionale (deliberazione Consiglio Regionale n.10/2015), decretando la sostanziale inidoneità della stragrande maggioranza del territorio regionale.